

XVII legislatura

Atto del Governo n. 11

“Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l’Inps, l’ex-Enpals e l’ex-Inpdap”

maggio 2013
n. 12



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Atto del Governo n. 11

“Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l’Inps, l’ex-Enpals e l’ex-Inpdap”

maggio 2013

n. 12

a cura di: L. Borsi

PROFILI GENERALI

L'atto del Governo [n. 11](#) reca uno schema di regolamento governativo che eleva - dal 1° gennaio 2013 - l'età pensionabile per alcune categorie di personale, soggette ad un regime pensionistico con requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria.

Perseguita è un'armonizzazione di tali regimi pensionistici speciali - insieme tenendo conto delle peculiarità di quei settori di attività - rispetto all'elevamento dei requisiti minimi per il pensionamento, disposto con la recente riforma previdenziale. Essa è stata dettata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'antefatto normativo

E' il citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *Diposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, come convertito dalla legge n. 214 del 2012.

Il suo articolo 24 ha dettato *disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*.

Vi si pone una riforma previdenziale che - per quanto riguarda l'accesso al pensionamento - prevede:

- l'innalzamento a 66 anni di età del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi) (a decorrere dal 1° gennaio 2012; divengono 67 anni, a decorrere dal 2021);
- l'anticipazione dell'innalzamento progressivo dell'età anagrafica per le lavoratrici private (con un ingresso a regime della disciplina nel 2018 anziché 2026);
- l'elevamento del limite massimo per il riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva (quel requisito, che era pari a 40 anni, diviene: nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini, 41 anni e 1 mese per le donne; nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini, 41 anni e 2 mesi per le donne; a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini, 41 anni e 3 mesi per le donne), con soppressione dell'accesso al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. 'quote', introdotto dalla legge n. 247 del 2007;
- la riduzione percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni (pari all'1 per

- cento, con elevazione al 2 per cento per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a due anni);
- *l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per i regimi e gestioni pensionistici per cui vigano requisiti diversi da quelli valevoli nell'assicurazione generale obbligatoria, "tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti".* La disposizione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (suo comma 18) indica espressamente alcune categorie da ricomprendere nell'intervento di armonizzazione (secondo elencazione che *non* intende essere esaustiva): personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; personale dei vigili del fuoco (e rispettivi dirigenti); lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività sia venuta a cessare a causa della definitiva chiusura e che non abbiano maturato i benefici previsti a fini pensionistici previsti da normativa speciale; i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato spa.

Per quest'ultimo profilo - l'armonizzazione dei regimi pensionistici speciali rispetto a quello ordinario, per quanto riguarda i requisiti di accesso - il medesimo articolo 24, comma 18 del decreto-legge n. 201 autorizza l'approntamento delle corrispondenti misure mediante regolamento governativo, di delegificazione dunque¹.

La medesima disposizione prevede *invero il termine del 31 ottobre 2012* per l'emanazione del regolamento (o meglio: l'originario suo dettato individuava il termine del 30 giugno 2012, poi prorogato al 31 ottobre dall'articolo 12, comma 88 del decreto-legge n. 95 del 2012, cd. *spending review*). La deliberazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta il 30 ottobre 2012. La trasmissione dello schema nella scorsa XVI legislatura - A.G. n. 541 - è avvenuta il 4 febbraio 2013, senza che l'esame parlamentare nemmeno si avviasse per l'intervenuta cessazione della legislatura.

¹ Ossia regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Esso prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia (le quali si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia (e dispongono l'abrogazione di norme vigenti), con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Di qui lo schema di regolamento in esame (il quale riproduce il testo dell'analogo schema presentato dal Governo nella scorsa legislatura).

Le previsioni dello schema concernono: il personale del comparto difesa e sicurezza; del comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico; gli spedizionieri doganali; i lavoratori poligrafici di aziende in crisi; il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto; i lavoratori marittimi piloti o abilitati al pilotaggio; lavoratori dello spettacolo (ballerini e tescorci; attori; cantanti); gli sportivi professionisti; lavoratori dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

Dunque lo schema di regolamento non concerne, delle categorie di personale espressamente enumerate dall'articolo 24, comma 18 decreto-legge n. 201, i lavoratori di cave, miniere e torbiere². La loro espunzione dall'armonizzazione è stata decisa dal Governo "in considerazione della usura del tutto particolare che caratterizza tali tipologie lavorative", si legge nell'analisi di impatto allegata allo schema di regolamento.

L'armonizzazione: decorrenza ed adeguamento alla speranza di vita

L'**articolo 1** pone il 1° gennaio 2013 quale termine di decorrenza della nuova disciplina, recata dallo schema di regolamento, per le specifiche categorie di personale da essa investite.

E', quel termine, lo 'spartiacque' tra vecchia e nuova disciplina.

Chi dunque abbia maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità quali previsti dalla previgente disciplina, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la vecchia normativa (**comma 2**).

Chi maturi i requisiti dal 1° gennaio 2013, va in pensione secondo la nuova disciplina - senza che gli si applichino le norme sui termini di differimento dell'accesso al trattamento pensionistico, specifica il **comma 3**.

² Più esattamente, l'articolo 24, comma 18 del decreto-legge n. 201 fa riferimento a lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere, che abbiano cessato la loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 della legge n. 153 del 1969. Quest'ultimo prevede che per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione, pari a 35 anni o 1820 contributi settimanali, possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui articolo 33, comma 3 del d.P.R. n. 488 del 1968, n. 488 (secondo cui l'anzianità è maggiorata di un periodo pari a quello compreso fra la data di decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età), per un massimo di 5 anni. Per i lavoratori di miniere, cave e torbiere, vigono i requisiti posti dalla legge n. 5 del 1960 (55 anni per il diritto alla pensione, 60 anni per l'attribuzione dell'anzianità convenzionale).

Il sistema delle 'finestre' previsto dalla legge n. 247 del 2007 (due 'finestre' per l'accesso al pensionamento di anzianità e quattro 'finestre' per l'accesso al pensionamento di vecchiaia) fu rivisitato dall'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122.

Furono così introdotte le cd. 'decorrenze annuali', per i soggetti che dal 2011 avessero maturato il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità.

Si stabilì cioè che il termine di decorrenza della pensione (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) fosse: per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento; per i lavoratori 'autonomi', a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Successivamente intervenne il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge n. 111), integrando tale disciplina.

Il suo articolo 18, comma 22-*ter* dispose che i soggetti maturanti i requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità, ossia indipendentemente dall'età anagrafica (raggiungendo i 40 anni di contributi versati), conseguissero il diritto con un posticipo *ulteriore* della decorrenza, pari a: un mese (per i soggetti maturanti i requisiti nel 2012); due mesi (per i soggetti maturanti i requisiti nel 2013); tre mesi (per i soggetti maturanti i requisiti dal 2014).

Ancor dopo è sopraggiunto il più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011. Di questo rileva l'articolo 24, comma 5.

Esso ha disposto - con riferimento *esclusivamente* ai soggetti che abbiano maturato a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario o anticipato (di cui ai commi da 6 ad 11 del medesimo articolo 24) - la non applicazione delle disposizioni sopra richiamate del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di decorrenze per la generalità dei lavoratori, nonché dell'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 (in materia di decorrenze per il personale del comparto scuola).

Ancor dell'articolo 1 dello schema, il **comma 4** prevede l'applicazione della disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita, a tutti i requisiti anagrafici per il pensionamento previsti dallo schema nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica.

Il principio dell'adeguamento alla speranza di vita è stato introdotto dall'articolo 22-*ter*, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2009.

Tale disposizione prevedeva che l'adeguamento decorresse dal 1° gennaio 2015, con modalità tecniche demandate ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.

Successivamente la normativa in questione è stata interessata, in breve lasso di tempo, da plurimi interventi normativi (articolo 12, commi 12-*bis* e 12-*quinquies* del decreto-legge n. 78 del 2010; articolo 18, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011; articolo 24, commi 12-13, del decreto-legge n. 201 del 2011).

Attualmente, sulla base di quanto disposto da tali ulteriori disposizioni, il primo adeguamento è stato anticipato al 1° gennaio 2013 - sulla scorta delle determinazioni poste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2011,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2011 (allo stesso tempo infatti è stato anticipato al 2011, in luogo del 2014, l'obbligo per l'ISTAT di rendere annualmente disponibile, entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età di 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia). In base alle rilevazioni Istat (secondo cui la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è pari a 0,4 anni), quel decreto ministeriale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, che i requisiti di accesso ai pensionamenti di anzianità sono incrementati di tre mesi e che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004 e successive modificazioni: si tratta della tabella che indica i requisiti delle cd quote di età anagrafica più anzianità lavorativa) sono incrementati di 0,3 unità.

Inoltre, le disposizioni legislative sopra richiamate hanno previsto un secondo aggiornamento nel 2016 ed un terzo nel 2019. Successivamente sono previsti aggiornamenti con cadenza biennale.

L'ARMONIZZAZIONE SECONDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERSONALE

Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico

Un novero di disposizioni dello schema - gli **articoli 2, 3, 4 e 5** - concerne questo personale.

Si tratta dell'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per il personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**articolo 2**).

Per tali categorie, la disciplina vigente è attualmente ancor quella recata dal decreto legislativo n. 165 del 1997.

Non sono state coinvolte infatti, quelle categorie, dalle riforme pensionistiche approntate nel 2004 e nel 2007 (rispettivamente, la legge n. 243 del 2004 e la legge n. 247 del 2007).

Loro si è estesa, invece, l'applicazione degli istituti della 'finestra mobile' e l'adeguamento alla speranza di vita, introdotti dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Ma soprattutto e di contro, il decreto-legge n. 201 del 2011 ha inteso riallineare - più esattamente, armonizzare - i requisiti per l'accesso al pensionamento di tali categorie, pur nel rispetto delle "obiettive peculiarità ed esigenze" delle loro attività e dei loro ordinamenti.

Di qui le disposizioni del presente schema, volte, per queste categorie, ad elevare così i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia come i requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

Per il primo riguardo - ossia *l'elevamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia* - dispone l'**articolo 3 (con le sue tabelle allegate A e B)**.

Vi si prevede - si è già ricordato, una volta per tutte: a decorrere dal 1° gennaio 2013 - che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegua esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella *Tabella A* (e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni). Ossia è richiesta la seguente età:

Requisiti attuali fino al 31 dicembre 2012	Requisiti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (1)	Requisiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 (2)	Requisiti dal 1° gennaio 2018 (3)
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	63
61	62 e 3 mesi	62 e 8 mesi	64
62	63 e 3 mesi	63 e 8 mesi	64
63	64 e 3 mesi	64 e 8 mesi	65
65	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	66 e 7 mesi

(1) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015.

(2) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2016-2018.

(3) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015, i quali in ogni caso non possono essere inferiori a quelli relativi all'anno 2017 come rideterminati per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dello schema di regolamento in esame.

I requisiti anagrafici sopra indicati come vigenti al 31 dicembre 2012, sono: 60 anni, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1997, rispetto al quale vigono tuttavia alcune eccezioni, ossia: 61 anni, per i generali delle Forze armate, di divisione (nell'Esercito) o gradi corrispondenti; 62 anni, per i generali di brigata della Guardia di finanza del ruolo aeronavale; 63 anni, per i generali delle Forze armate, di corpo d'armata (nell'Esercito) o gradi corrispondenti; 65 anni, per alcuni altri generali delle Forze armate. Per una più puntuale ricognizione, non si può che rinviare alle specificazioni (per ciascuna Forza armata, inclusa l'Arma dei Carabinieri, e per il Corpo della Guardia di finanza) poste dal codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) agli articoli 925 (Esercito), 926 (Marina militare), 927 (Aeronautica militare), 928 (Carabinieri) nonché dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 69 del 2001 (Guardia di finanza). L'articolo 632 del medesimo codice dell'ordinamento

militare determina la *corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile*.

Requisiti anagrafici diversi - esplicitati dalla *Tabella B* allegata a questo articolo 3 - valgono (ferma restando un'anzianità contributiva minima di venti anni) per i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa; le qualifiche corrispondenti nelle Forze di polizia ad ordinamento civile; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco ed al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

Ossia viene ad esser loro richiesta la seguente età:

Requisiti attuali fino al 31 dicembre 2012	Requisiti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (1)	Requisiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 (2)	Requisiti dal 1° gennaio 2018 (3)
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	62

(1) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015.

(2) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2016-2018.

(3) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015, i quali in ogni caso non possono essere inferiori a quelli relativi all'anno 2017 come rideterminati per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dello schema di regolamento in esame.

Quanto sopra ricordato concerne l'accesso alla pensione di vecchiaia, dunque.

Ma lo schema dispone altresì - con il suo **articolo 4** - circa l'accesso alla *pensione anticipata*.

Un primo 'canale di uscita' è costituito dal possesso di un'anzianità di contribuzione pari a 42 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica.

E' requisito unico, per uomini e donne. Ricomprende l'adeguamento alla speranza di vita, quale già scandito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2011). Non tiene conto dell'ulteriore 'aggravio' stabilito (per i soli lavoratori uomini) dall'articolo 18, comma 22-ter della legge n. 111 del 2011 (ossia il posticipo di un mese, due mesi ovvero tre mesi, a seconda se la maturazione dei requisiti avvenga nel 2012, nel 2013 ovvero dal 2014).

Un altro 'canale di uscita' è rappresentato dalla combinazione di un requisito anagrafico e di un requisito di anzianità di contribuzione (secondo il sistema delle 'quote', pertanto mantenuto).

In via transitoria, per il periodo 2013-2018, i requisiti di questo 'canale' sono fissati (dalle lettere *a*) e *b*) del comma 2) nel modo che segue:

- a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015: un requisito *anagrafico* non inferiore a 58 anni e 3 mesi (che si considera

già tener conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con il decreto ministeriale del 6 dicembre 2011) ed un requisito *contributivo* non inferiore a 37 anni;

- a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018: un requisito *anagrafico* non inferiore a 58 anni e 3 mesi (cui è da applicare l'adeguamento alla speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 201) ed un requisito *contributivo* non inferiore a 39 anni.

A regime, il requisito anagrafico è pari a 59 anni, da incrementarsi - a decorrere dal 2021 - in base al meccanismo generale di adeguamento agli incrementi della speranza di vita. L'abbinato requisito di anzianità contributiva è pari a 40 anni (i due requisiti assommati danno 'quota 99').

Quest'ultimo requisito, dell'anzianità contributiva, non è assoggettato al meccanismo generale di adeguamento alla speranza di vita (si ricorda che l'articolo 1, comma 4 dello schema richiama tale meccanismo di adeguamento, per quanto riguarda i requisiti di anzianità contributiva, solo per quelli che diano diritto alla pensione *indipendentemente dall'età anagrafica*).

La quota di trattamento di anzianità che sia calcolata secondo il sistema cosiddetto retributivo, è assoggettata a riduzioni percentuali.

Ossia: sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale, pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento, rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018, rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La percentuale annua è inoltre elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo, rispetto a due anni.

Infine, nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi mancanti.

Le riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche per il trattamento del personale in ausiliaria (rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria: cfr. l'articolo 1864, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 66 del 2010).

Ancora per il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'**articolo 5** reca disposizioni finali e transitorie.

Vi si ribadisce che il personale che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente

normativa, acquista il diritto alla prestazione (senza applicazione della nuova disciplina, la quale decorre dal 1° gennaio 2013). E' quanto già previsto, in via generale, dall'articolo 1, comma 2 dello schema.

Inoltre si mantiene fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del "limite ordinamentale" (recita il comma 2 di questo articolo 5 dello schema, che su quel limite ordinamentale non incide), in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza - esclusivamente per i soggetti che, al momento del raggiungimento di quel limite, abbiano conseguito i requisiti per la pensione (e siano già decorsi i termini dilatori, nell'ipotesi di residua applicazione dell'istituto delle 'finestre').

La relazione dello schema omette maggior disamina della presente disposizione (che la relazione tecnica reputa ininfluenza, quanto ad effetti finanziari). Su di essa muove peraltro alcuni rilievi il Consiglio di Stato nel suo parere sull'atto, interrogandosi su come si concili la previsione ora ricordata, con l'altra secondo cui il pensionamento avvenga "esclusivamente" secondo i requisiti indicati nella Tabella A per i soggetti da essa interessati (cfr. articolo 3, comma 1: v. *supra*).

Ancora dell'articolo 5, il comma 3 reca una disposizione transitoria su uno specifico 'canale di accesso' per la pensione di anzianità, stabilito dalla normativa fino ad ora vigente (sempre per il personale del comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco e soccorso pubblico).

Tale 'canale' è costituito dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile ai fini del calcolo del trattamento (prevista dagli ordinamenti di appartenenza) e dal possesso del requisito anagrafico di 53 anni.

Il comma 3 dispone che il 'canale' trovi ancora applicazione (insieme con l'istituto summenzionato delle 'finestre'), soltanto nel caso in cui il requisito di anzianità contributiva sia stato raggiunto entro il 31 dicembre 2011, e sempre che il requisito di anzianità anagrafica sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2012.

Infine, può valere notare come l'analisi di impatto che corredata lo schema (nella sua parte relativa alle consultazioni tenute dal Governo nella fase di sua elaborazione) ricordi che *altri interventi normativi originariamente in quello previsti - relativi all'ausiliaria, agli aumenti del periodo di servizio, alle maggiorazioni del calcolo delle pensioni - non sono stati mantenuti dal Governo nello schema definitivo, dando seguito ad osservazioni formulate dai rappresentanti delle categorie interessate.*

Segue nello schema di regolamento un insieme di articoli, i quali concernono un variegato spettro di categorie, accomunate dalla

sottoposizione ad un regime di 'specialità' rispetto a quello vigente per l'assicurazione generale obbligatoria.

Spedizionieri doganali

L'**articolo 6** riguarda i soggetti già iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (fondo che fu soppresso dalla legge n. 230 del 1997, la quale ha disposto il subentro dell'INPS).

Il comma 1 eleva da 65 a 66 anni il limite anagrafico ai fini della liquidazione della quota di trattamento pensionistico relativa all'anzianità assicurativa acquisita presso il soppresso Fondo.

Tale modifica, peraltro, non comporterebbe un elevamento sostanziale, in quanto, nella disciplina attuale (ossia in assenza della nuova disciplina qual prevista dallo schema di regolamento qui commentato), dopo il compimento dei 65 anni trova applicazione il termine dilatorio di 12 mesi (istituto summenzionato della 'finestra mobile', posto che la sua soppressione è disposta dalla riforma previdenziale del 2011 per l'assicurazione generale obbligatoria, non già per i regimi speciali - per questi ultimi, è lo schema qui in esame a disporla).

Il comma 2 estende ai soggetti già iscritti al soppresso Fondo l'applicazione delle norme in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - alla quale essi non hanno accesso, secondo la disciplina sinora vigente. Si tratta dunque di previsione di spesa, non già di risparmio.

La *totalizzazione* - ossia l'istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta - è stata oggetto della nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 42 del 2006.

Essa ha esteso a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, ossia la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche (precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo).

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 42 ha riconosciuto, per la totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità, la facoltà ai soggetti interessati (che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una gestione) di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata (il precedente limite minimo di durata, tre anni, è stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2012, dall'articolo 24, comma 19 del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011), onde conseguire un'unica pensione.

Lavoratori di aziende in crisi-Poligrafici.

Si tratta di dipendenti non giornalisti (ad esempio i tipografi) dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa, sospesi dal lavoro per crisi.

Disposizioni loro riguardanti sono dettate dall'**articolo 7**.

Vi si dispone, in primo luogo, un elevamento dei requisiti contributivi richiesti per il prepensionamento.

Tali requisiti divengono: almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013; 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

E' in tal modo soppressa la previsione relativa a contributi mensili e settimanali, qual era posta dall'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge n. 416 del 1981 (la legge recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria").

Quella disposizione riconosceva la facoltà di optare tra la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale e il prepensionamento, per i lavoratori poligrafici (limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro) che potessero far valere nell'assicurazione generale obbligatoria almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni.

Anche tale ultima previsione - ossia il beneficio dell'incremento di 3 anni dell'anzianità contributiva, ai fini della misura del trattamento - è ora soppressa.

Si prevede infine che l'anzianità contributiva massima comunque non possa risultare superiore a 35 anni fino al 31 dicembre 2014; a 36 anni fino al 31 dicembre 2017; a 37 a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto

L'**articolo 8** dispone che per tale personale (il solo personale viaggiante, entro la categoria degli autoferrotranvieri: e più esattamente, il personale, entro quello, svincolato dal possesso di un titolo abilitante, giacché in tal diverso caso si applica l'articolo 14, comma 1 dello schema: v. *infra*) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sia determinato riducendo di cinque anni quello tempo per tempo applicabile nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti.

Nella disciplina fino ad ora vigente, il requisito anagrafico per la categoria in oggetto è pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne.

Tale modifica non comporterebbe - fino al 2021 - un elevamento sostanziale per gli uomini, in quanto, nella disciplina attuale (in assenza del regolamento qui commentato), dopo il compimento dei 65 anni troverebbe

applicazione il termine dilatorio di 12 mesi (quale 'finestra' mobile di scorrimento). Dal 2021, quando il requisito anagrafico generale è previsto aumentare a 67 anni, aumenta invece di un anno il requisito per il personale qui interessato, di sesso maschile.

Elevamento immediato si ha di contro per le donne (posto che il requisito attuale è per loro di 55 anni).

I dipendenti di aziende ed enti esercenti pubblici servizi di trasporto, di ruolo o adibiti in modo continuativo al pubblico trasporto di linea (ferrovie, tranvie, filovie, autoservizi, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie), erano iscritti un tempo al Fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi pubblici di trasporto - istituzione previdenziale che affondava le sue radici nel riformismo dell'Italia giolittiana.

Quel fondo fu soppresso dal decreto legislativo n. 414 del 1996, Pertanto, dal 1° gennaio 1996 il personale dipendente delle aziende dei trasporti è iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in evidenza contabile separata. Il personale dipendente dai Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il servizio di trasporto pubblico, era iscritto (dal 1991) all'INPDAP. Peraltro l'INPDAP, insieme con l'ENPALS, confluisce nell'INPS, per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214.

Lavoratori marittimi piloti

Interessati sono: i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni istituite mediante decreto del Presidente della Repubblica (cfr. articoli 86 e seguenti del codice della navigazione, che è del 1942 pur con le successive modificazioni); i marittimi abilitati al pilotaggio (nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti: cfr. articolo 96 del codice della navigazione).

L'**articolo 9** prevede che il requisito anagrafico per la loro pensione di vecchiaia sia determinato riducendo di cinque anni quello tempo per tempo applicabile nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti.

Nella disciplina fino ad ora vigente, il requisito anagrafico per la categoria in oggetto è pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne.

E' dunque previsione, questa recata dallo schema, analoga a quella posta (dal suo articolo 8) per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto. Valgono pertanto le medesime considerazioni.

Ancora, per i piloti marittimi è incrementato progressivamente - da 55 anni secondo la disciplina vigente - il requisito anagrafico per la "pensione anticipata di vecchiaia", spettante a tali lavoratori qualora siano in possesso dei requisiti di contribuzione e di servizio di cui all'articolo 31 della legge n. 413 del 1984 (la quale reca il "Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi"): vale a dire 1.040 settimane di contribuzione (ossia venti anni, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività

di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

La progressione dell'incremento del requisito per l'accesso a tale pensione anticipata è la seguente: 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014; 57 anni fino al 31 dicembre 2017; 58 anni dal 1° gennaio 2018.

Lavoratori dello spettacolo

Sono oggetto degli **articoli 10, 11 e 12**, tutti relativi all'accesso alla pensione di vecchiaia.

L'**articolo 10** incrementa da 45 anni a 46 anni il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei *tersicorei e ballerini*.

Tale modifica non comporta un elevamento sostanziale, in quanto, nella disciplina attuale, dopo il compimento dei 45 anni troverebbe applicazione il termine dilatorio di 12 mesi (istituto summenzionato della 'finestra mobile').

L'**articolo 11** eleva a 64 anni (per le donne secondo la progressione ivi stabilita, corrispondente ad un anno ogni due anni solari, con equiparazione agli uomini dal 2021) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dei lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo Fondo, appartenenti alle seguenti categorie: *attori* di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni; presentatori e disc-jockey; attori generici cinematografici; attori di doppiaggio cinematografico; direttori d'orchestra e sostituti; figuranti e indossatori.

Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico (sempre con riferimento ai soggetti già iscritti al relativo Fondo alla data del 31 dicembre 1995) è pari a 63 anni per gli uomini e a 58 anni per le donne.

Per la ragione già ricordata, l'incremento (di un anno) non comporta un elevamento sostanziale per gli uomini, posta l'applicazione (che vi sarebbe in assenza della disciplina formulata dal presente regolamento) del termine di scorrimento di 12 mesi.

Elevamento immediato si ha di contro, e crescente, per le donne (posto che il requisito attuale è per loro di 58 anni, che diverrebbe 59 anni inglobando la 'finestra mobile', laddove qui si prevede: 60 anni, dal 1° gennaio 2013; 61 anni, dal 1° gennaio 2015; 62 anni, dal 1° gennaio 2017; 63 anni, dal 1° gennaio 2019; 64 anni dal 2021).

Peraltro, specifica la relazione dello schema, l'armonizzazione del requisito anagrafico così disposta (per uomini e donne) opera nei riguardi di coloro che accedano al pensionamento con il sistema di calcolo misto retributivo-contributivo, in quanto già iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo (Gruppo attori) al 31 dicembre 1995. Per coloro invece che siano

giunti al primo accredito contributivo dopo il 1° gennaio 1996, e dunque si trovino nel sistema esclusivamente contributivo, l'armonizzazione già è stata già effettuata.

Questa stessa avvertenza vale per i lavoratori del *Gruppo canto*.

L'**articolo 12** eleva loro a 61 anni (per le donne secondo la progressione ivi stabilita, corrispondente ad un anno ogni due anni solari, con equiparazione agli uomini dal 2021) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dei lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo Fondo, appartenenti alle seguenti categorie: artisti lirici; professori d'orchestra; orchestrali; coristi; concertisti; cantanti di musica leggera.

Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico (sempre con riferimento ai soggetti già iscritti al relativo Fondo alla data del 31 dicembre 1995) è pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne.

Per la ragione già ricordata, l'incremento (di un anno) non comporterebbe un elevamento sostanziale per gli uomini, posta l'applicazione (che vi sarebbe in assenza della disciplina formulata dal presente regolamento) del termine di scorrimento di 12 mesi.

Elevamento immediato si ha di contro, e crescente, per le donne (posto che il requisito attuale è per loro di 55 anni, che diverrebbe 56 anni inglobando la 'finestra mobile', laddove qui si prevede: 57 anni, dal 1° gennaio 2013; 58 anni, dal 1° gennaio 2015; 59 anni, dal 1° gennaio 2017; 60 anni, dal 1° gennaio 2019; 61 anni dal 2021).

Sportivi professionisti

L'**articolo 13** eleva a 53 anni (per le donne secondo la progressione ivi stabilita, corrispondente ad un anno ogni due anni solari, con equiparazione agli uomini dal 2021) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia degli sportivi professionisti (già iscritti al relativo Fondo alla data del 31 dicembre 1995).

Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico è pari a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne (sempre con riferimento ai soggetti già iscritti al relativo Fondo alla data del 31 dicembre 1995: se ne è già indicata la ragione, a proposito dei lavoratori dello spettacolo, connessa ad un accesso al pensionamento su base non esclusivamente contributiva ma mista, quale sistema di calcolo).

Per la ragione già ricordata, l'incremento (di un anno) per gli uomini non comporta un elevamento sostanziale.

Elevamento immediato si ha di contro, e crescente, per le donne (posto che il requisito attuale è per loro di 47 anni, che diverrebbe 48 anni inglobando la 'finestra mobile', laddove qui si prevede: 49 anni, dal 1°

gennaio 2013; 50 anni, dal 1° gennaio 2015; 51 anni, dal 1° gennaio 2017; 52 anni, dal 1° gennaio 2019; 53 anni dal 2021).

Personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo (e più in generale, deroga in caso di perdita del titolo abilitante)

L'**articolo 14** pone, al **comma 1**, una previsione (derogatoria) di ordine generale, per i lavoratori per i quali venga meno - per raggiunti limiti di età - il titolo abilitante allo svolgimento di una specifica attività lavorativa, senza che gli ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, ne prevedano l'elevazione.

In tal caso, si prevede che continuino a trovare applicazione i requisiti di accesso al pensionamento vigenti al 31 dicembre 2012 (nonché i relativi termini dilatori per la decorrenza del trattamento).

Analoga disposizione si ha per il caso in cui gli ordinamenti di settore si prevedano l'elevazione sotto il riguardo anagrafico del titolo abilitante allo svolgimento dell'attività lavorativa, e tuttavia il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non ottenga il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'autorità competente.

Il **comma 2** ribadisce siffatte previsioni in riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (istituito presso l'INPS dalla legge n. 859 del 1965, sostituendo quella che era la Cassa nazionale della gente dell'aria).

In tal caso, si fa riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento ed ai termini dilatori, vigenti al 31 dicembre 2011 (data che costituisce il 'discrimine' per l'elevamento per la generalità dei lavoratori, e dunque anche per questa categoria).

I **commi da 3 a 5** concernono i requisiti per l'accesso al pensionamento per i lavoratori dipendenti dell'ENAV S.p.A. (Ente nazionale assistenza al volo), appartenenti ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza ai volo e meteo.

A questi lavoratori dipendenti dell'ENAV, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti al 31 dicembre 2012.

E' però incrementato - per quelli tra loro che maturino dopo il 1° gennaio 2013 i requisiti per l'accesso alla pensione nel regime misto o in quello contributivo e abbiano età inferiore a 60 anni - il requisito dell'anzianità contributiva, che diviene di 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014.

Per i casi or ricordati di accesso a pensionamento con il sistema di calcolo misto, si prevede l'applicazione di una riduzione percentuale sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.

La riduzione è pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni. Questa percentuale annua è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo, rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Infine è abrogato l'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 149 del 1997 (recante disposizioni in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'ENAV). Quel comma ora soppresso disponeva in merito al conseguimento della pensione di anzianità da parte dei dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali ricordati, in possesso di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995.

ALCUNE DEROGHE

Infine l'**articolo 15** dispone - in via derogatoria - l'applicazione della disciplina previgente oltre il termine di suo 'naturale' esaurimento (che è il 31 dicembre 2012, dal momento che dal 1° gennaio 2013 decorre la nuova disciplina recata dal presente regolamento, come ribadisce altresì l'**articolo 16** suo conclusivo).

Questa 'ultrattività' della disciplina previgente (inclusi i termini di differimento per la decorrenza del trattamento) vale *per alcune categorie di personale* (tutte quello oggetto dello schema, ad esclusione del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco-soccorso pubblico) *che versino in situazioni connesse alla perdita o sospensione del lavoro* - purché compiutamente definite, queste situazioni, entro il 15 settembre 2012.

Le fattispecie considerate ricalcano (in ampia misura, non integralmente) quelle che già il decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto (al suo articolo 24 più volte citato, comma 14) come legittimanti un'applicazione delle disposizioni rispetto ad esso previgenti.

Si tratta di: stipulazione di accordi sindacali per i collocati in mobilità; stipulazione di accordi collettivi per i collocati in mobilità 'lunga'; autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione; congedo per assistere i figli con disabilità grave; risoluzione del rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali; stipulazione di accordi collettivi di

incentivi all'esodo; sottoscrizione di accordi finalizzati al prepensionamento per i lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Più in dettaglio, le deroghe previste dall'articolo 15 dello schema concernono i seguenti lavoratori:

- collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (la quale reca "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"), e successive modificazioni (apportate anche dalla legge 28 giugno 2012, n. 92), là dove essa disciplina le procedure per la dichiarazione di mobilità (articolo 4) e di riduzione del personale (articolo 24). Il collocamento in mobilità, interessato dalla disposizione derogatoria dello schema di regolamento, è sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 settembre 2012 ancorché alla medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa, per i lavoratori i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991). Così la **lettera a)**;

- collocati in mobilità lunga (ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 15 settembre 2012, che alla medesima data siano cessati dall'attività lavorativa (**lettera b)**);

- autorizzati (entro il 15 settembre 2012) alla prosecuzione volontaria della contribuzione, e perfezionanti entro il 15 settembre 2015 i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico. Questi lavoratori non devono comunque aver ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione; ed alla data del 15 settembre 2012 ricordata deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario (**lettera c)**);

- titolari (alla data del 15 settembre 2012) di congedo per assistere figli con disabilità grave (ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001: è il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"), con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (**lettera d)**);

- lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 15 settembre 2012 in ragione di accordi individuali (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, i quali disciplinano modalità di conciliazione) e che, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero comunque maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015 (**lettera e)**);

- lavoratori che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 15 settembre 2012 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015 (**lettera f)**);

- lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento (ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della

legge n. 416 del 1981), in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 15 settembre 2012 (**lettera g**)).

GLI EFFETTI FINANZIARI

Seconda la stima della relazione tecnica allegata allo schema, l'armonizzazione previstavi determina risparmi stimabili in complessivi 1.184 milioni di euro nel decennio 2013-2022.

Essi sono imputati alle diverse previsioni nel modo che segue (tenendo conto che l'estensione della totalizzazione dei contributi agli spedizionieri doganali è fonte di spesa, non già di risparmio):

Risparmi (+) o maggiori oneri (-) (*importi in migliaia di euro*)

Anni	Articoli 3, 4 e 5 ex-INPDAP Comparto difesa sicurezza ecc.	Articolo 6 comma 2 Spediz. doganali	Articolo 7 Poligrafici	Articolo 8 Pers. serv. trasporto	Articolo 9 commi 1 e 2 Marittimi	Articolo 11 Ex Enpals Gruppo Attori	Articolo 12 Ex Enpals Gruppo Canto	Articolo 14 commi 3, 4 e 5 Personale ENAV	Totale
2013	-	-1.094	6.248	-	275	-	-	29	5.458
2014	2.400	-1.026	13.618	-	556	-	104	118	15.770
2015	14.900	-830	17.280	2.212	2.367	42	351	240	36.562
2016	31.700	-828	20.869	19.867	4.216	113	462	366	76.765
2017	56.600	-733	21.517	16.894	4.302	257	576	498	99.911
2018	73.000	-656	24.195	11.329	4.389	377	750	603	113.987
2019	109.200	-571	31.840	28.570	6.388	458	846	680	177.411
2020	121.500	-695	41.992	19.825	8.425	584	876	760	193.267
2021	153.600	-624	34.123	33.338	8.588	866	948	808	231.647
2022	158.900	-571	40.036	23.377	8.751	1.280	1.067	824	233.664

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>1</u>	Dossier	La legge elettorale per il Senato: la terza applicazione - Edizione provvisoria
<u>2</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 298 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"
<u>3</u>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 1 Schema di decreto ministeriale di attuazione di deroghe in materia pensionistica
<u>4</u>	Dossier	Atto del Governo n. 0 Testo dello schema, con modificazioni, di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale, corredato dalle osservazioni del Governo (Trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42)
<u>5</u>	Dossier	Atto del Governo n. 2 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale"
<u>6</u>	Dossier	La riforma universitaria a due anni dalla legge n. 240 del 2010
<u>7</u>	Dossier	Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVII Legislatura
<u>8</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 576 Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
<u>9</u>	Dossier	Atto del Governo n. 7 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio"
<u>10</u>	Dossier	Atto del Governo n. 9 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"
<u>11</u>	Dossier	Dati statistici relativi all'amministrazione della giustizia in Italia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".